



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 209.15.1

*Allegati:* 2

*All* Ministero della transizione ecologica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 7411]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[ID\_VIP 7411]  
(compniec@pec.mite.gov.it)

*Oggetto:* [ID\_VIP: 7411] **SASSARI (SS) - Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato "NURRA" della potenza complessiva di 35 MW e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, ivi comprese le opere di rete.**  
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 27 – PNIEC)  
Proponente: Volta Green Energy S.r.l.  
Richiesta integrazioni al progetto, al SIA, alla Relazione paesaggistica e alla Relazione archeologica - art. 24 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

*c. p. c.*

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*c. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Sassari e Nuoro  
(mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it)

*c. p. c.*

*All* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

30/06/2022

e. p. o. *Al* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP

e. p. o.

*Alta* Volta Green Energy S.r.l.  
(volta-ge@legalmail.it  
g.sciume@voltagreenenergy.com)

In riferimento al progetto in argomento, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 8566 del 29/06/2022 (Allegato n. 1), ha espresso il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, ritenendo di dover chiedere documentazione integrativa per la compiuta valutazione degli impatti generati dal progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio;

sentito il 30/06/2022 il Servizio II della Direzione generale ABAP, a cura del Responsabile del procedimento del Servizio V della medesima Direzione generale;

informato il 30/06/2022 il Servizio III della Direzione generale ABAP, a cura del Responsabile del procedimento del Servizio V della medesima Direzione generale;

si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, di acquisire dal Proponente:

1. la documentazione integrativa indicata dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) nel parere endoprocedimentale prot. n. 8566 del 29/06/2022 (Allegato n. 1), nello specifico ai paragrafi A.3 e B.2. Con riguardo a quanto chiesto al paragrafo A.3 relativamente all'area funzionale patrimonio archeologico (in accordo con quanto comunicato, per le vie brevi, dal Servizio II della Direzione generale ABAP), qualora il Soprintendente ABAP richieda l'attivazione della procedura di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, commi 3 e 8, è necessario che la documentazione progettuale comprenda anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. n. 50 del 2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8. In tal caso, è necessario che il Proponente si attivi al fine di perfezionare con la Soprintendenza ABAP territorialmente competente l'accordo previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25, c. 14, funzionale a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione finalizzate alla predisposizione della "Relazione finale" di cui al c. 9 del citato art. 25, indispensabile per una corretta tutela dei beni archeologici;
2. la valutazione degli impatti cumulativi generati dal progetto di cui trattasi rispetto agli ulteriori impianti industriali tradizionali e FER presenti nell'area vasta considerata dal SIA, come anche rispetto ai numerosi ulteriori impianti FER (eolici, fotovoltaici e agri-voltaici) in fase di autorizzazione unica e di valutazione VIA in sede statale e regionale;
3. l'integrazione del *Piano di monitoraggio ambientale* (v. elaborato VGE-FVS-IA1-1-SIA-Piano-monitoraggio-componenti-ambientali), relativamente a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO, con riguardo al fattore ambientale del patrimonio culturale e il paesaggio, predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di

2



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

*MA*  
30/06/2022

individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame;

4. la dichiarazione (ad integrazione di quanto non riportato nel SIA e nella *Relazione paesaggistica*) relativa agli accertamenti specifici condotti e per i quali non sono stati rappresentati i domini collettivi e le terre gravate da usi civici (cfr. art. 142, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 42 del 2004) – v. elaborato VGE-FVS-IA-T2-*Carta-dei-dispositivi-di-tutela-paesaggistica*. Qualora dovesse risultare che i predetti accertamenti non siano stati condotti secondo i Provvedimenti formali emanati in merito dalla Regione Autonoma della Sardegna (cfr. i “*Provvedimenti formali di accertamento terre civiche*” sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna – aggiornamento al 23/11/2020, disponibili per il comune interessato dal progetto), devono essere fornite, se del caso, specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte, a tutela delle qualità paesaggistiche delle aree gravate da uso civico, dall’art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”), e dall’art. 3, commi 6, 8-ter e 8-quater, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante “*Norme in materia di domini collettivi*”), per quest’ultima anche qualora le medesime terre siano state liquidate dall’uso civico (v. Allegato n. 2, parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero della cultura, prot. n. 11255 del 03/05/2018, con riguardo alla corretta interpretazione da darsi al termine “*liquidazione degli usi civici*” usato dalla legge). Il SIA e la *Relazione paesaggistica* devono essere, quindi, integrati valutando le qualità paesaggistiche delle medesime aree gravate da uso civico;
5. il SIA, la *Sintesi Non Tecnica*, la *Relazione paesaggistica*, la *Relazione archeologica* e il progetto modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte sulla base di quanto richiesto ai punti dal n. 1 al n. 4 della presente nota.

**Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di chiarimenti e integrazioni al Proponente.**

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@cultura.gov.it)

MA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

*R. Tramutola*

MA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

All. 1



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Al Ministero della Cultura  
Direzione Generale Archeologia, belle arti e  
paesaggio

Servizio V – Tutela del paesaggio  
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,  
artistico e architettonico

OGGETTO: Sassari (SS), località S'Eligheddu. Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica denominato "Nurra" della potenza complessiva di 35 MW e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili, ivi comprese le opere di rete [ID VIP 7411]. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC). Parere endoprocedimentale

Proponente: Volta Green Energy S.r.l.

Rif.: vostra nota prot. n.13434 del 07.04.2022, nostro prot. n.4481 del 08.04.2022

In riferimento all'oggetto, si evidenzia che il portale valutazioni ambientali del MITE è stato inattivo dal 6 aprile 2022 al 5 maggio 2022, pertanto questa Soprintendenza non ha potuto acquisire la documentazione di progetto e rendere il proprio parere entro i termini stabiliti con la vostra nota citata. Ciò premesso, esaminati gli elaborati attualmente disponibili, si comunica quanto segue.

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8045/11834>

#### ALLEGATO A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Tra gli elaborati progettuali consultati vi è la Relazione Archeologica (Elaborato progettuale VGE-FVS-PD14) elaborata dal dott. Matteo Tatti nella quale è compresa l'ubicazione dell'opera in relazione alle testimonianze archeologiche note. La Relazione è corredata da documentazione relativa alla ricognizione sul campo con relative foto.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico composto complessivamente da 57980 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino bifacciali, nel territorio della Nurra, lungo la Strada Provinciale 34 tra M. Santa Giusta e Monte Elva, foglio 19 mappali 324, 379, 111, 40, 41, 55 del Comune di Sassari. Le strutture verticali, costituite da pali di acciaio, saranno infisse nel terreno a profondità stimabile su 1,5 m, non avranno fondazioni o basamenti in calcestruzzo.

Tutte le linee elettriche in MT prevedono la posa interrata di cavi in trincee scavate ad una profondità media di 1,2/1,3 m dal piano di calpestio, di larghezza compresa in 1 m.

Nell'area dove sorgerà la cabina utente è previsto un leggero abbassamento del piano di calpestio attuale, ipotizzabile in circa 50 cm, utile alla fondazione del basamento della cabina stessa.

All'interno della stessa area dell'impianto è prevista, inoltre, la realizzazione di opere viarie con carreggiata di circa 4/5 m, formata da una soprastruttura in materiale arido dello spessore indicativo di 0,30/0,40 m



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

Lungo il perimetro dell'impianto è prevista la realizzazione di una recinzione in rete metallica a maglia romboidale sostenuta da pali infissi nel terreno per una profondità di circa 0,6 m.

Dall'esame della documentazione suddetta si rileva, che:

- La Relazione archeologica appare esaustiva per quanto concerne la ricognizione sul campo per quanto non sia stata proposta la carta relativa al grado di visibilità
- La Relazione è invece carente sulle indicazioni relative alla situazione vincolistica, in particolare non è esauriente circa i diversi livelli di vincoli presenti (diretti, da PPR, da PUC) e soprattutto non vengono riportati in maniera completa i relativi areali.
- Per quanto si rilevi una ricerca bibliografica accurata non risulta chiaro se sia stata effettuata la ricerca in archivio presso questa Soprintendenza, relativa all'areale oggetto dell'opera.

Lo studio cartografico preliminare e il posizionamento dei siti di interesse archeologico o culturale in genere, derivati dallo spoglio bibliografico e dal materiale confluito nella documentazione del Piano Urbanistico Comunale di Sassari, hanno permesso di verificare l'assenza di edifici o manufatti archeologici fuori terra all'interno dell'area di impianto, nell'area della stazione utente e lungo il tracciato del cavidotto.

Nell'area prossima all'impianto in progetto ricadono, invece, alcuni siti noti in letteratura e dei quali si forniscono distanze e dati utili.

Nella relazione si segnalano, senza specificare correttamente la tipologia di vincolo, con le relative distanze delle opere in progetto, i siti più prossimi:

23: Sito di Fiume Santo – Area a rischio archeologico: a circa 950 m a NE dalla stazione utente;

95059546: Vincolo Paleontologico di Fiume Santo: area a circa 100m a SO dalla stazione utente;

90064103: Nuraghe San Nicola B (e sua zona di tutela): a circa 460 m a SO dal punto più prossimo all'area di impianto.

Per quanto riguarda le ricognizioni condotte sul campo, gli esiti sono i seguenti.

Le prospezioni di superficie hanno interessato gli areali destinati ad ospitare le opere in progetto: impianto fotovoltaico, viabilità di nuova realizzazione, stazione utente, tracciato del cavidotto. Le verifiche sul campo sono state eseguite nel mese di luglio: i terreni erano asciutti e nella gran parte caratterizzati dalla presenza foraggio, non ancora sottoposto a taglio, o da erba incolta. Ciò ha consentito una lettura della visibilità al suolo articolata nel modo seguente:

#### **Zona nord-occidentale:**

La visibilità è risultata buona, per via del taglio della coltre vegetale.

Non sono presenti strutture in superficie, né materiale archeologico in dispersione superficiale. Sulla base dell'allegato 3 alla Circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia si potrebbe proporre un grado di potenziale archeologico pari a 2 (molto basso: anche se il sito presenta caratteristiche favorevoli all'insediamento antico, in base allo studio del contesto fisico e morfologico non sussistono elementi che possano confermare una frequentazione in epoca antica. Nel contesto territoriale limitrofo sono attestate tracce di tipo archeologico), **con un grado di rischio per il progetto molto basso** e un impatto accertabile non determinato (il progetto investe un'area in cui non è stata accertata presenza di tracce di tipo archeologico).

#### **Zona centrale:**

La visibilità è risultata medio-bassa per via della coltre erbosa non tagliata.

È presente foraggio e zone di erba incolta. Non si sono potute rilevare eventuali strutture fuori terra, né materiale archeologico in dispersione superficiale. Sulla base dell'allegato 3 alla Circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia, vista la coltre vegetale presente, si potrebbe proporre un grado di potenziale archeologico pari a 4, non determinabile: esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali etc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIOPER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti (es. presenza di coltri detritiche), **con un grado di rischio per il progetto medio e un impatto accertabile anch'esso medio.**

#### **Zona meridionale:**

La visibilità è risultata bassa per via della coltre erbosa non tagliata.

Non si sono potute rilevare eventuali strutture fuori terra, né materiale archeologico in dispersione superficiale. Sulla base dell'allegato 3 alla Circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia, vista la coltre vegetale presente, si potrebbe proporre un grado di potenziale archeologico pari a 4, non determinabile: esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali etc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti (es. presenza di coltri detritiche), **con un grado di rischio per il progetto medio e un impatto accertabile anch'esso medio.**

#### **Zona Campo N:**

La visibilità è risultata nulla per via della coltre erbosa incolta.

Non si sono potute rilevare eventuali strutture fuori terra, né materiale archeologico in dispersione superficiale. Sulla base dell'allegato 3 alla Circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia, vista la coltre vegetale presente, si potrebbe proporre un grado di potenziale archeologico pari a 4, non determinabile: esistono elementi (geomorfologia, immediata prossimità, pochi elementi materiali etc.) per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l'entità. Le tracce potrebbero non palesarsi, anche qualora fossero presenti (es. presenza di coltri detritiche), **con un grado di rischio per il progetto medio e un impatto accertabile anch'esso medio.**

#### A.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Nell'area direttamente interessata dagli interventi non è nota allo stato attuale l'esistenza di beni archeologici, mentre nell'areale circostante si rilevano i seguenti:

Beni con dichiarazione di particolare interesse culturale ai sensi della parte seconda del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.:

Sassari, Giacimento Fossilifero Miocenico di Fiume Santo, Decreto del 23.05.2007;

Sassari, Villa Romana di Fiume Santo, Decreto del 14.11.2013;

Sassari, Nuraghe S. Elena, Decreto 9.12.1985;

Sassari, Nuraghe S. Osanna, 12.01.1982;

Sassari, Nuraghe Trobas, 18.01.1982.

Beni presenti nel repertorio del PPR:

Nuraghe S. Nicola B, ID 4311;

Nuraghe Palaonessa, ID 4299;

Nuraghe Mancini, ID 4314.

Ulteriori beni presenti nel PUC di Sassari:

Nuraghe Renuzzu.

Si tratta pertanto di un'areale densamente antropizzato e interessato da importanti giacimenti paleontologici.

#### A.2 Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

Lo studio cartografico preliminare e il posizionamento dei siti di interesse archeologico o culturale in genere, derivati dallo spoglio bibliografico e dal materiale confluito nella documentazione del Piano Urbanistico Comunale di Sassari, hanno permesso di verificare l'assenza di edifici o manufatti archeologici fuori terra



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIOPER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari – Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it – PEO: sabap-ss@beniculturali.it

all'interno dell'area di impianto, nell'area della stazione utente e lungo il tracciato del cavidotto. Tuttavia poiché le ricognizioni sono state effettuate in un periodo a scarsa visibilità, non è esclusa la presenza di elementi di interesse archeologico in tutti gli areali, salvo la zona nord-occidentale, dichiarata a rischio basso. Inoltre va attentamente considerato che l'areale è densamente antropizzato in età antica e presenta giacimenti paleontologici di importante interesse.

Tuttavia l'assenza della prescritta documentazione cartografica da allegare alla relazione archeologica, rende difficoltoso esplicitare i possibili impatti circa la qualità dell'intervento sul patrimonio archeologico.

### A.3 Richieste documentazione integrativa

Per quanto attiene l'area funzionale patrimonio archeologico, si richiedono pertanto le seguenti integrazioni al fine di poter esprimere il proprio parere in merito al progetto:

- Elaborazione della carta con la situazione vincolistica dell'areale oggetto del progetto, riportando i perimetri dei diversi livelli di vincolo;
- nella Relazione archeologica non risultano chiaramente indicati gli esiti della ricerca di archivio nella Soprintendenza ABAP di Sassari e Nuoro, pertanto si chiede di esplicitare se sia stata effettuata e con quali risultanze, ovvero di provvedere in tal senso ad integrare le verifiche condotte;
- Si chiede altresì di integrare la Relazione con idonea cartografia nella quale venga riportato il grado di visibilità dell'area ricognita in relazione all'areale dell'opera;
- Infine è assente la Carta riassuntiva del Rischio archeologico.

## **ALLEGATO B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO - AREA FUNZIONALE PAESAGGIO**

### B.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

#### B.1.1 Beni architettonici

Nell'area interessata dallo studio di impatto ambientale non sono presenti beni architettonici oggetto di specifici provvedimenti di tutela.

#### B.1.2 Beni paesaggistici

##### *- B.1.2.a Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico*

La sottostazione elettrica e alcuni tratti di cavidotto interrato ricadono all'interno della "zona sita nel territorio del Comune di Sassari, relativa ai territori detti di Porto Ferro, dell'Argentiera e di Stintino" dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. del 14 gennaio 1966, così motivato: "...riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, oltre a comporre, con l'abitato di Stintino, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze".

I terreni in cui è prevista l'installazione dei moduli fotovoltaici si collocano sul limitare della stessa area di vincolo, ma non sono direttamente soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs 42/2004.

##### *- B.1.2.b Aree vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 del Codice*

Alcuni tratti di cavidotto interrato attraversano aree tutelate ai sensi dell'art. 142, c.1 lettera c) del D.Lgs 42/2004: "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua [...] e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

##### *- B.1.2.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIOPER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari - Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturall.it - PEO: sabap-ss@beniculturall.it

Lo strumento di pianificazione paesaggistica vigente in Sardegna è il Piano Paesaggistico Regionale, entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna in data 8 settembre 2006. L'area interessata dal progetto rientra nell'ambito di paesaggio costiero n.14 "Golfo dell'Asinara" individuato dal PPR.

Lo strumento urbanistico comunale vigente nel Comune di Sassari è il Piano Urbanistico Comunale, per cui è stato concluso l'iter di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale.

*- B.1.2.d Indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici*

La sottostazione elettrica e buona parte dei cavidotti interrati in progetto ricadono all'interno della fascia costiera, bene tutelato ai sensi degli artt. 17, 18, 19 e 20 del Piano Paesaggistico Regionale, così come perimetrata nella cartografia del Piano. Si evidenzia tuttavia che, ai sensi dell'art.19 c.3 lettera c), non sono soggette a tutela le zone omogenee D e G con piani attuativi efficaci, realizzati in tutto o in parte. La sottostazione e una porzione di cavidotto ricadono in zona D1 (cfr. elaborato di progetto VGE-FVS-PD-T3\_Estratto\_PUC). Qualora fosse accertata l'esistenza di un piano attuativo efficace, tali aree non sarebbero da intendersi tutelate ai sensi dei citati articoli del PPR.

Nell'area interessata dal SIA sono presenti alcuni beni archeologici individuati quali beni paesaggistici nel repertorio 2017 del PPR (artt. 48 e 49 NTA). In particolare il nuraghe San Nicola (codice BUR 4311) è situato nei pressi dell'area in cui è prevista l'installazione dei moduli fotovoltaici.

B.2 Richieste documentazione integrativa

Si chiede di motivare la scelta di collocare la sottostazione elettrica al centro di un terreno che, sebbene classificato come industriale, presenta ancora caratteri rurali. Si ritiene infatti che una localizzazione ai margini del lotto, più prossima agli impianti già esistenti, sarebbe preferibile sotto il profilo paesaggistico, poiché limiterebbe la frammentazione delle aree inedificate ancora esistenti. Qualora la scelta fosse dettata dalla previsione di realizzazione, nella stessa area, di altre strutture simili, si chiede di darne indicazione e, ove possibile, rappresentazione grafica.

**PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Il parere potrà essere espresso solamente in seguito alle integrazioni documentali, sulla base della verifica delle stesse.

NC/FF

Il Soprintendente  
Prof. Arch. Bruno Billeci  
(firmato digitalmente)



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIOPER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO

Piazza Sant'Agostino 2, 07100 Sassari - Tel: 079 206741

PEC: mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it - PEO: sabap-ss@beniculturali.it





AQ.2

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM  
LEGISLATIVO  
0011255-03/05/2018  
Cl. 02.01.00/257.1

Alla Regione autonoma della Sardegna  
Assessorato degli enti locali, finanze e  
urbanistica  
Direzione generale della pianificazione  
urbanistica territoriale e della vigilanza  
edilizia

E p.c.

Alla Direzione generale Archeologia  
Belle Arti e Paesaggio  
Al Capo di Gabinetto dell'On.le  
Ministro

Oggetto: Richiesta parere in merito alla portata applicativa della legge n. 168 del 20 novembre 2017 (*Norme in materia di domini collettivi*).

Si fa riferimento alla nota prot. n. 6160 del 2018 di codesta Regione autonoma, con la quale, in relazione alla disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 168 del 2017, riguardante i "domini collettivi", si pongono i seguenti quesiti interpretativi:

- se la previsione legislativa che prevede la permanenza del vincolo paesaggistico "anche in caso di liquidazione degli usi civici", debba essere riferita solo alla fattispecie della liquidazione degli usi civici su terre private ovvero sia riferibile, indistintamente, a tutte le ipotesi di estinzione dell'uso civico;
- "preso atto del fatto che dalla norma in esame deriva il "mantenimento" di un vincolo di carattere paesaggistico-ambientale non più ascrivibile alla categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. h) del D.lgs. n. 42 del 2004", quale sia la categoria di beni paesaggistici "cui riferire i valori paesaggisticamente protetti da tale vincolo" e come si attui "la gestione della eventuale situazione in cui non sussistano nell'area valori paesaggistici meritevoli di tutela".
- se sia possibile, in sede di pianificazione congiunta Stato-Regione, intervenuti i provvedimenti di estinzione dell'uso civico, valutare "l'assenza di valori paesaggistici meritevoli di tutela", al fine di sottrarre le aree già soggette all'uso civico al vincolo paesaggistico.

Al riguardo, si formulano le seguenti osservazioni.



## *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

Come noto, la rilevanza sotto il profilo paesaggistico degli usi civici è stata stabilita prima con il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (*Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 8 agosto 1985, n. 431, che novellando l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha sottoposto a vincolo paesaggistico «*le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici*», e poi con l'art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, le cui disposizioni fondamentali la Corte costituzionale ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 207 e n. 66 del 2012, n. 226 e n. 164 del 2009 e n. 51 del 2006).

La Corte costituzionale ha affermato che «*la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale"*» (sentenze n. 46 del 1995 e 210 del 2014), confermando, quindi, che l'interesse alla permanenza dell'uso civico non può essere limitata ad alcune fattispecie (liquidazione usi civici), trovando la sua *ratio* nello «*specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici*».

Tale interpretazione è peraltro suffragata dallo stesso tenore letterale della norma di cui al comma 6 del citato art. 3 della legge n. 168 del 2017, che così recita «*Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici*».

Ed infatti, la congiunzione «*anche*», che ha valore accrescitivo, lungi dall'escludere per altre fattispecie di estinzione, diverse dalla liquidazione, la permanenza del vincolo, chiarisce che lo stesso vincolo sopravvive al provvedimento di liquidazione. Tale orientamento è conforme alla normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio che «*non disciplina uno specifico procedimento, da attivare d'ufficio o su istanza di parte, volto alla rimozione del vincolo già imposto, e dunque volto alla revoca del provvedimento amministrativo che ha imposto il vincolo.....L'assenza di una specifica normativa nazionale attinente alla rimozione del vincolo si spiega, perché – in base ad un principio generale dell'ordinamento più volte enunciato anche da questo Consiglio – l'eventuale degrado dell'area sottoposta alla salvaguardia in base alla legislazione di*



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

settore non fa sorgere l'esigenza di rimuovere il vincolo, ma – al contrario – comporta l'esigenza che vi sia una maggiore protezione delle aree tutelate (anche in sede esame delle istanze di autorizzazione), per 'salvare il salvabile' ed evitare ulteriori compromissioni e degradi" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5989 del 2012).

Conseguentemente, il vincolo paesaggistico gravante sull'uso civico non si può considerare estinto in virtù dei provvedimenti di sclassificazione, che hanno, in ogni caso, riguardo a interessi diversi dalla tutela del paesaggio. Il citato comma 3 della legge 168 del 2017 non lascia, peraltro, adito a dubbi laddove stabilisce che il "vincolo è mantenuto", intendendo, per tale, evidentemente lo stesso vincolo (uso civico) che permane con la relativa tutela prevista dal codice. Muove quindi da un'erronea impostazione concettuale il quesito che pone la questione relativa alla "gestione della eventuale situazione in cui non sussistano nell'area valori paesaggistici meritevoli di tutela".

Le ipotesi di sclassificazione, che sottraggono in via definitiva il bene alla collettività ed al patrimonio tutelato, devono soggiacere al meccanismo concertativo della pianificazione congiunta Stato-Regione, che costituisce "il modello procedimentale che permette la conciliazione degli interessi in gioco e la coesistenza dei due ambiti di competenza legislativa statale e regionale (Corte costituzionale, sentenza n. 103 del 2017), mediante il quale lo Stato può "far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale" (Corte costituzionale, citata sentenza n. 210 del 2014).

Si precisa, infine, che la pianificazione paesaggistica congiunta non può porsi come obiettivo di valutare "l'assenza di valori paesaggistici meritevoli di tutela" (cfr. l'art. 143, comma 4, lettera b), del codice, che prevede il recupero e la riqualificazione delle aree gravemente compromesse o degradate), al fine di sottrarre le aree già soggette all'uso civico al vincolo paesaggistico, escludendo, implicitamente, una diversa valutazione complessiva tecnico-discrezionale della sussistenza attuale di valori paesaggistici anche non strettamente identificabili con il perdurare dei caratteri e degli usi civici (ad esempio, terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi).

IL CAPO DELL'UFFICIO

Paolo Carpentieri